

OGGETTO: Soggiorno marino 2008: Spese per festa offerta in occasione della visita effettuata a Rimini da alcuni amministratori/funzionari .

LA GIUNTA COMPRENSORIALE

Richiamata la L.P. n. 14 del 12.07.1991 avente per oggetto: “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”.

Preso atto che nell’ambito degli interventi socio-assistenziali sono previste iniziative tendenti a favorire il soggiorno delle persone anziane in località turistiche ai fini di un miglioramento relazionale.

Osservato che in data 7 febbraio 2008 con provvedimento n. 12 la Giunta Comprensoriale ha deliberato di organizzare anche per l’anno 2008 i soggiorni vacanza in località climatiche, secondo le modalità contenute nell’allegata proposta.

Precisato che con successiva determinazione n. 181/ASS dd. 12.02.2008 veniva indetta gara per i soggiorni anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti, ai sensi dell’art. 21 secondo comma lettera h) e 5° comma della L.P. 23/90 che permette entro importi ivi previsti di ricorrere a trattativa privata, previo confronto concorrenziale con almeno tre ditte con i requisiti necessari, da tenersi in un unico turno, dal 31.05.2008 al 14.06.2008 o dal 30.05.2008 al 13.06.2008.

Vista la determinazione n. 402/ASS dd. 20.03.2008 con cui veniva affidata all’Agenzia Montanari Tour di G.M. Tour s.r.l. di Rimini l’organizzazione del soggiorno marino per anziani di cui sopra, impegnandosi ad ospitare gli utenti presso gli hotels Royal Plaza e Biancamano di Rimini.

Rilevato che, come tutti gli anni, a metà soggiorno (7 e 8 giugno 2008) alcuni rappresentanti della Giunta comprensoriale, il presidente un assessore ed un funzionario comprensoriale (sindaco di un Comune) ed un assessore del Comune di Cles hanno fatto visita ai partecipanti al soggiorno marino in questione, offrendo loro nei singoli Hotels, in quella occasione, un momento di festa con giochi vari.

Ritenuto, inoltre, che la corrispondente spesa, nel contesto del soggiorno marino per persone anziane e/o persone parzialmente non autosufficienti, possa essere considerata quale spesa di rappresentanza, in quanto può configurarsi quale spesa destinata a soddisfare una funzione rappresentativa dell’Ente all’esterno, al fine di migliorarne ed accrescere l’immagine nel contesto sociale in cui opera (Corte dei Conti, Sez. II giurisd. Centrale 03.02.1998) e quindi quale spesa fondata sulla concreta ed obiettiva esigenza dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti a quest’ultimo estranei allo scopo di suscitare sulla propria attività l’attenzione e l’interesse di ambienti qualificati e dell’opinione pubblica in genere, per ottenere i vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza della propria attività istituzionale (Corte dei Conti, Sez. contr., 26.01.1995 n. 11).

Letta la fattura n. 320057 di data 06.06.2008 dei Supermercati Poli s.p.a. di Trento, riguardante l’acquisto di gadget, presso i Magazzini Regina di Cles, per le feste sopra citate, e, ritenutala congrua, si riconosce la necessità di provvedere all’impegno di spesa e alla successiva liquidazione.

Rammentato come alcune spese non possano essere previste in anticipo, in quanto non si conosce l’ammontare esatto della spesa oppure, per motivi di urgenza, non è possibile predisporre gli atti relativi e quindi l’impegno di spesa.

Constatato che la spesa derivante dall’adozione della presente deliberazione, pari a complessivi Euro 436,40 (iva inclusa), trova copertura all’intervento 1010102 (cap. 1114 – spese di rappresentanza) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Richiamata la L.P. 12.07.1991 n.14 e s.m. (“Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento”) e le relative norme attuative.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del servizio socio assistenziale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Accertata la propria competenza all’adozione della presente deliberazione in ottemperanza a quanto disposto dalla precedente deliberazione giuntale n. 178 di data 27.12.2007 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L.

Visto il T.U.delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n 2/L, e in particolare l’art. 36.

Visto l’art.12 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/Le l’art.33 del D.P.G.R. 27.10.1999, n.8/L,

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

- 1) **di prendere atto ed approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa sostenuta relativa all’acquisto di gadget, presso i Magazzini Regina di Cles, per le feste organizzate in occasione della visita effettuata da una delegazione dell’Amministrazione comprensoriale, ai partecipanti al soggiorno marino 2008, secondo il contenuto ed importo esposti nel documento contabile dei Supermercati Poli s.p.a. di Trento n. 320057 dd. 06.06.2008, assunto al protocollo comprensoriale in data 09.06.2008;
- 2) **di impegnare** la spesa derivante dall’adozione della presente deliberazione, che ora si può quantificare in totali Euro 436,40 (iva inclusa), all’intervento 1010102 (cap. 1114 – spese di rappresentanza) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008;
- 3) **di provvedere**, pertanto, a liquidare la fattura citata al punto 1.;
- 4) **di pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione all’Albo Comprensoriale;
- 5) **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta Comprensoriale , entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.

* * *